



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Prot. n. 9059

ORDINANZA N. 35 DEL 15 LUGLIO 2020

Oggetto: **Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

IL PRESIDENTE

- VISTO l'art. 32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante *“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e in particolare l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che *“Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 circa *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;
- VISTA l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
- VISTO l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che dispone l'ulteriore proroga dell'efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 fino al 13 aprile 2020;
- VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, *recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;*
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2020 e relativi allegati;
- VISTE le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, nn. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, nn.14, 15 e 16 del 3.04.2020, n.17 del 4.04.2020, n. 18 del 7.04.2020, n. 19 del 13 aprile 2020, n. 20, n. 20 del 2 maggio 2020 e relativa nota esplicativa, n. 21 del 3 maggio 2020, n. 22 del 13 maggio 2020, n. 23 del 17 maggio 2020, n. 24 del 19 maggio 2020, n. 25 del 23 maggio 2020, n. 26 del 29 maggio 2020, n. 27 del 2 giugno 2020, n. 28 del 7 giugno 2020, n. 29 del 14 giugno 2020, n.30 e 31 del 4 luglio 2020; n.34 del 15/07/2020;
- VISTI i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della Salute 14 marzo 2020, n. 117; 18 marzo 2020, n. 122; 3 aprile 2020, n. 145; 12 aprile 2020, n. 153; 29 aprile, n. 183; 5 maggio 2020, n. 194; 17 maggio, n. 207; 2 giugno 2020, n. 227; 4 giugno 2020, n. 231;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020 e i relativi allegati;
- VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 14 luglio 2020 e i relativi allegati;
- CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'andamento dei casi sul resto del territorio nazionale;
- CONSIDERATO che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- SENTITO il Comitato Tecnico Scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020, con particolare riguardo alla possibilità di adeguare le restrizioni finora previste sul territorio della Sardegna al contenuto del DPCM del 26/04/2020 e del DPCM 17/05/2020 ed alle peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo.
- VISTO l'art.1, comma 3, del DPCM 14 luglio 2020, giusta il quale *"le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione"*.
- DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale nonché soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC 630/2020, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
- RITENUTO di dover adottare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars-CoV-2, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/e per la Sardegna;
- RITENUTO che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

regionale, che – per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da Covid-19 – non potrebbe fare fronte ad un’eventuale ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, per via dei numeri potenzialmente attesi in relazione ai flussi turistici estivi, appare comunque necessario un sistema di controlli preventivo rinforzato sugli arrivi al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale;

VALUTATO indispensabile, anche al fine di avere un monitoraggio puntuale dei luoghi di maggior presenza di arrivi per potenziare conseguentemente la rete territoriale di assistenza e le USCA in funzione di contrasto al COVID-19, disporre la registrazione dei passeggeri in ingresso in Sardegna, fino alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza, mediante la piattaforma informatica e l’applicazione finora utilizzate per il procedimento autorizzatorio di cui ai Decreti Interministeriali ed alle Ordinanze citati in premessa e rinvenibili sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sui principali *app-store* per sistemi operativi iOS e Android;

VALUTATO altresì, ai fini di una migliore anamnesi sanitaria finalizzata al controllo di un’eventuale diffusione di contagi di ritorno, richiedere all’atto della registrazione testé richiamata la compilazione di un’autodichiarazione secondo il modello allegato alla presente ordinanza sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI altresì, l’allegato 14 al DPCM dell’11 giugno 2020, recante il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nel settore del trasporto e della logistica” e l’allegato 2 del DPCM del 14 luglio 2020 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”;

RICHIAMATO il citato allegato 2, nella parte in cui è “... *fatta salva la possibilità per le Regioni di introdurre prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e logistiche, nonché delle rispettive dotazioni di parco mezzi*”;

DATO ATTO che a seguito della riapertura di tutte le attività consentite nelle precedenti ordinanze non si è riscontrato un peggioramento regionale del quadro epidemiologico, che al momento segue una evoluzione sensibilmente positiva;

ACQUISITO in data odierna, il parere espresso sulla presente ordinanza dal Comitato tecnico scientifico istituito per fronteggiare la diffusione epidemiologica del Covid-19 in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n.17/4 del 01/04/2020, come integrato con deliberazione n. 24/9 dell'08/05/2020;

CONSIDERATO che lo stato dell'evoluzione del contagio da Sars cov-2 nel territorio isolano, quale risultante dai dati e dalle valutazioni del Comitato tecnico scientifico espresse nel proprio parere, presenta condizioni di compatibilità anche con un ampliamento del coefficiente di riempimento fino al 100% dei posti a sedere, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto automobilistico (bus) extraurbano, ferroviario e metrotranviario nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus;

VALUTATA inoltre, l'urgenza ed indifferibilità di adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del COVID-19, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità;

ORDINA

Art. 1) Giusta il disposto di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 e del 14 luglio 2020, i collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già consentiti sono prorogati al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020.

Art. 2) Tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell'ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione "Nuovo Coronavirus" della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione "Sardegna Sicura", scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di *contact tracing* su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare la ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e ad un documento d'identità in corso di validità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

All'interno della suddetta registrazione potrà essere inserita anche quella dei minori a carico.

La compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione. In sede di prima applicazione della presente ordinanza:

- per i passeggeri che abbiano già richiesto e ottenuto l'autorizzazione secondo le norme previste nelle previgenti ordinanze, questa si intende equipollente alla registrazione.

Art. 3) Tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì:

- a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori. È fatto obbligo ai medesimi soggetti di dare applicazione alle disposizioni di cui alla determinazione del Direttore generale della Sanità n.197 del 24 marzo 2020;
- b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente art. 2, dando eventualmente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.

Con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l'esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela e il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale.

Art. 4) Al fine di dare attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3, è fatto obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- Art. 5) I nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE, secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti.
- Art. 6) Sono consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell'intero territorio regionale.
- Art. 7) È ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici.
- Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione.
- Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete nazionale (RFI) è ripristinata la programmazione ordinaria estiva.
- Per il trasporto pubblico locale ferroviario su rete a scartamento ridotto è disposto il ripristino della programmazione ordinaria ad esclusione dei servizi a frequentazione prevalentemente scolastica.
- Per il trasporto pubblico locale metrotranviario è disposto il ripristino della programmazione ordinaria.
- Per i servizi di trasporto pubblico locale marittimo diurno e notturno, è ripristinata la programmazione ordinaria con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara.
- Le aziende di trasporto dovranno continuare a monitorare attentamente la domanda di mobilità secondo le modalità richieste dalla Direzione generale dei Trasporti, cui dovranno essere puntualmente inviati i dati di monitoraggio. In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la Direzione generale dell'Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio, in particolare nelle ore a più alto flusso di passeggeri, alla luce di evidenti e non differibili necessità e nei limiti delle risorse contrattualmente disponibili.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla riprogrammazione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), è consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto automobilistico (bus) extraurbano, ferroviario e metrotranviario nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus.

Art. 8) Fatte salve differenti sopravvenienti esigenze di contenimento della diffusione epidemiologica del SARS-CoV-2, in conformità alle disposizioni nazionali nonché di quelle adottate dal Governo Francese e dalla Collettività di Corsica, è consentito il traffico merci e il traffico passeggeri sulla rotta Santa Teresa di Gallura – Bonifacio e vv.

Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

Art. 9) I soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti:

1. a registrarsi secondo le modalità previste nel precedente articolo 2. I comandanti e gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti. I concessionari di porti, approdi, punti di ormeggio e campi boe e l'Autorità marittima competente per territorio comunicano le unità in arrivo al Comune, alla Questura ed all'articolazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale territorialmente competenti, nonché alla Direzione generale della protezione civile;
2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza; qualora la stessa risultasse pari o superiore a 37,5 gradi, i comandanti o gli armatori delle unità di cui al presente articolo, sono tenuti a contattare il Numero verde Sanità: 800 311 377 nelle fasce orarie di servizio dello stesso, così come indicato nel sito della Regione Autonoma della Sardegna, ovvero negli altri orari al 118;
3. a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto da Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione di cui al precedente punto a), dando facoltativamente anche il proprio consenso all'effettuazione dell'indagine epidemiologica regionale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- Art. 10) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 luglio 2020 e relativi allegati.
- Art. 11) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 15 luglio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell'amministrazione e delle aziende.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle compagnie marittime interessate ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas



CHRISTIAN SOLINAS
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA -
SISTEMA REGIONE
15.07.2020 21:15:22
UTC



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Protezione dalla diffusione del COVID-19

Autocertificazione relativa allo stato di salute e agli spostamenti in Sardegna

Sig./Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via/piazza _____

Città _____ Nazione _____

Documento di riconoscimento: Carta d'identità _____ Passaporto _____

Telefono mobile _____

DATI ANAMNESTICI

Ha avuto negli ultimi 21 giorni uno o più di questi sintomi?

1. Febbre >37,5°	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2. Tosse	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3. Stanchezza	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4. Mal di gola	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
5. Mal di testa	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
6. Dolori muscolari e/o articolari	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
7. Congestione nasale	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
8. Nausea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
9. Vomito	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
10. Perdita di olfatto o gusto	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
11. Congiuntivite	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
12. Diarrea	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

DATI EPIDEMIOLOGICI

ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI DI COVID-19	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI DI COVID-19	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI DI COVID-19	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
CONVIVENTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
CONTATTI CON FEBBRE O SINTOMI INFLUENZALI	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
HA EFFETTUATO VIAGGI NEGLI ULTIMI 40 GIORNI?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Se sì, dove:				
<input type="checkbox"/> ITALIA. (Regione:)				
<input type="checkbox"/> ESTERO (Nazione:)				



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Arrivo in Sardegna:	DATA
2. Proveniente da:		Città:..... Nazione.....
3. Mezzo di trasporto:	AEREO	N. Volo:.....
	NAVE	Nome Motonave:.....
4. Sono diretto a:	Località:
5. Soggiornerò	Albergo <input type="checkbox"/>	Nome:.....
	Casa Privata <input type="checkbox"/>	città:..... via e numero civico.....
	Altra struttura <input type="checkbox"/>	Nome:.....
6. E' previsto uno spostamento:	Data:.....	Nuova località:.....
7. Soggiornerò (città, via, numero civico):	Albergo <input type="checkbox"/>
	Casa Privata <input type="checkbox"/>	città:..... via e numero civico.....
	Altra struttura <input type="checkbox"/>
8. Ripartenza dalla Sardegna:	DATA:.....	VOLO <input type="checkbox"/> NAVE: <input type="checkbox"/>
9. Diretto a:	Nazione:.....	Città:.....

il/la sottoscritto/a come sopra identificato attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione

il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie competenti l'insorgere, su sé stesso o su minori per cui si esercita la potestà, (di) qualunque sintomo tra quelli descritti nella presente scheda.

Numero Verde regionale: XXXXXXXXXXXX

il/la sottoscritto/a acconsente ad essere sottoposto a test diagnostico virologico per COVID-19 in caso di comparsa di manifestazioni cliniche compatibili con una infezione in atto

il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali anche attraverso applicazione informatica, tenendo presente che i suoi dati personali verranno distrutti il giorno successivo alla Sua partenza dalla Sardegna

il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare tutte le misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate a livello nazionale e regionale, nonché quelle prescritte dalla struttura ricettiva nella quale si recherà

il/la sottoscritto/a si impegna....

Data

FIRMA